

Publicato il 28/08/2023

N. 07999/2023REG.PROV.COLL.
N. 07262/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7262 del 2019, proposto da Anna Giorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Comune di Sorbo San Basile, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1063/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina;

Nessuno è presente per le parti;

Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La appellante, originaria ricorrente, impugnava l'ordinanza di demolizione di opere abusive n. 2 del 14 febbraio 2018, adottata dal Comune di Sorbo San Basile, a seguito di un sopralluogo il quale aveva permesso di riscontrare che, sull'area pertinenziale dell'unità immobiliare identificata in catasto al foglio 7, particella 61, sub 10, graffata con la particella 77, sub 6, erano stati eseguiti lavori edilizi senza la preventiva autorizzazione consistenti nella realizzazione:

- di un manufatto in muratura di forma irregolare destinato a soggiorno avente una superficie di mq. 18,00 circa, con altezza alla gronda di mq. 2,10 circa e altezza al colmo di mt. 2,65 circa;
- di un manufatto in pannelli di lamiera coibentata destinato a magazzino ricovero attrezzi, delle dimensioni di mt. 2,20x2,10, per una altezza di mt. 1,70 circa (gronda) e mt. 2,10 circa (colmo);
- di un muro di cinta in elementi laterizi prefabbricati e malta cementizia, avente una altezza media mt 1,80 circa per una lunghezza complessiva di mt. 17,00 circa.

Il Tar per la Calabria respingeva il ricorso sul rilievo che i lavori realizzati dalla ricorrente non rientravano nella fattispecie di edilizia libera, di cui all'art. 6 D.P.R. 380/2001, caratterizzandosi, viceversa, per i requisiti di stabilità e di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale.

Appellata ritualmente la sentenza, nessuno si costituiva per il Comune di Sorbo San Michele.

All'udienza di smaltimento del 5 luglio 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione/errata interpretazione dell'art. 6 T.U. 380/2001.

Evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 bis del DPR n. 380/2001, costituiscono attività edilizia libera, soggetta esclusivamente a comunicazione di inizio dei

lavori da parte dell'interessato, gli interventi non ricompresi all'interno degli artt. 6, 10 e 22, proprio come il gazebo in questione.

2. Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione/errata interpretazione dell'art. 6 bis d.p.r. 380/2001.

Rileva l'appellante che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui statuito che *"...il manufatto in lamiera, trattandosi di una box container stabilmente poggiato al terreno che pure costituisce definitiva alterazione del terreno ai fini urbanistico-edilizi e richiede il rilascio del previo titolo edilizio"*, mentre si trattava di un armadio per riporre gli strumenti di pulizia della casa e del giardino.

Osserva preliminarmente il Collegio che agli atti è stata depositata dall'appellante una nota dell'Ufficio di Polizia Municipale, in data 26 febbraio 2019, nella quale si riferisce che in base alle informazioni assunte presso il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, le opere di cui ai numeri 2 e 3 dell'ordinanza di demolizione sarebbero state sanate a seguito di n. 2 CILA presentate e accolte dal Comune di Sorbo San Michele.

In relazione a tale parte dell'ordinanza deve ritenersi che sia sopravvenuta la carenza di interesse all'appello.

Resta da esaminare la questione relativa al preteso "gazebo".

Il gazebo oggetto di causa è stato descritto come *"un manufatto in muratura di forma irregolare destinato a soggiorno avente una superficie complessiva di mq. 18,00 circa con altezza alla gronda di mt. 2,10 circa e altezza al colmo di mt. 2,65 circa"*.

Sono qualificati come «nuove costruzioni» (sentenza Cons. St. 840/2021) *«i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale»*. Diverso è il caso dei gazebi, dei pergolati e delle tettoie "leggere" non tamponate lateralmente su almeno tre lati. Questi non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il

preesistente utilizzo esterno dei luoghi. Il loro obiettivo è di valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

La struttura in questione non può ricondursi al novero delle "pertinenze".

A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore "carico urbanistico", proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022 n. 8320).

Caratteristiche che, nella fattispecie, stante la dimensione dell'opera abusiva e la concreta utilizzabilità, non sono ravvisabili e comunque non sono adeguatamente supportate sotto il profilo probatorio.

Né può essere predicata la natura precaria del manufatto, essendo evidente che lo stesso, anche per l'assenza di prova contraria, sia destinato a soddisfare esigenze funzionali all'edificio di abitazione, rappresentando quindi, anche per le dimensioni, un incremento del carico urbanistico.

Neppure può sostenersi la precarietà dell'opera, anzitutto per le caratteristiche costruttive della stessa per come sono state puntualmente descritte nel provvedimento demolitorio dall'amministrazione, ma anche perché le opere di carattere precario debbono essere funzionali a soddisfare una esigenza temporanea destinata a cessare nel tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare. Pertanto,

la natura precaria dell'opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione. Tutte circostanze non rinvenibili (né dimostrate) nel caso in esame.

La CILA depositata dall'appellante non ha quindi l'effetto di sanare l'abuso realizzato.

Ove la CILA in questione volesse qualificarsi come un'istanza di permesso per costruire in sanatoria, deve comunque rilevarsi che alla richiesta stessa non è seguito alcun provvedimento amministrativo del Comune, con la conseguente formazione del silenzio rigetto. L'art.36 D.P.R. 380/2001 dispone, infatti, che sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. La norma citata, deve intendersi nel senso che *“il decorso del termine di sessanta giorni equivale alla emanazione di un provvedimento di rigetto dell'istanza, tenuto conto del tenore letterale dell'originario art.13 della legge n.47 del 1985 e dei lavori preparatori del testo unico sull'edilizia n.380 del 2001”*. (Cons. Stato Sez. VI, 6 giugno 2018, n.3417).

L'appello deve essere, pertanto, respinto.

In considerazione della mancata costituzione di parte appellata, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile in relazione alle opere sanate e lo respinge nel resto.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosaria Maria Castorina

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO